

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, segnala che il decreto-legge n. 83 del 2012 reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile: si tratta di misure finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. Evidenzia che il provvedimento si

compone di 67 articoli: gli articoli da 1 a 22 recano misure per le infrastrutture, l'edilizia e i trasporti; gli articoli da 25 a 39 recano misure per lo sviluppo economico; gli articoli da 60 a 63 introducono misure per la ricerca scientifica e tecnologica, mentre gli articoli da 64 a 67 dettano misure per il turismo e lo sport. Osserva, in particolare, che in questo ambito di misure il decreto-legge in esame – con l'obiettivo prioritario di finanziare programmi e interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese – provvede al riordino, alla razionalizzazione e alla riprogrammazione degli strumenti esistenti per l'incentivazione alle attività imprenditoriali, mediante abrogazione di norme, semplificazione di procedure e rimodulazione di precedenti normative. Tra le misure a sostegno delle imprese, segnala quelle volte alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'istituzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, le norme di semplificazione per l'accesso al contratto di rete, la credibilità del *tax credit* digitale e le misure per l'occupazione giovanile nella *green economy*.

Per quanto concerne le disposizioni di più diretto interesse della XI Commis-

sione, segnala innanzitutto l'articolo 57, che interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, modificando il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi. In particolare, fa presente che il comma 2 individua l'assunzione di giovani a tempo indeterminato come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato: i progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione; nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni; per ciascuna impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. Fa notare che un'altra disposizione di interesse della XI Commissione è l'articolo 24, che istituisce un contributo in forma di credito di imposta in favore di tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati. Osserva che la misura, che decorre dal 26 giugno 2012 e non ha un limite temporale di applicazione, prevede un contributo del 35 per cento sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa. Fa presente che il nuovo personale deve essere aggiuntivo rispetto al numero complessivo dei dipendenti nel periodo di imposta precedente e che, per non decadere dal contributo i nuovi posti di lavoro devono essere conservati per almeno tre anni (due anni nel caso di PMI). Fa presente che sono stabilmente destinati a tale misura 50 milioni di euro all'anno, rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali. Osserva, quindi, che il credito d'imposta è riservato alle assunzioni relative a dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia e al personale in possesso di una laurea ma-

gistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in specifiche attività di ricerca e sviluppo. Sottolinea poi che possono usufruire dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Infine, si sofferma sull'articolo 46, il quale, aggiungendo il comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2000, interviene sulla disciplina della vigilanza sulle società cooperative, prevedendo una sanzione amministrativa applicabile agli enti cooperativi che si sottraggano all'attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche. Al riguardo, ricorda che nella normativa previgente, contenuta all'articolo 12, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 220 del 2002, era prevista, per gli enti cooperativi che si sottraessero all'attività di vigilanza o non rispettassero le finalità mutualistiche, la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi (ovvero dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione), sentita la Commissione centrale per le cooperative, con conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione. Evidenzia che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo si rende ora necessario, in quanto la norma sulla cancellazione dall'albo degli enti cooperativi, a causa delle sostanziali modifiche che si sono succedute nel tempo in materia, è divenuta inapplicabile. Fa notare che il motivo della inapplicabilità dell'attuale disposizione è duplice: in primo luogo, l'ipotetica cancellazione dall'odierno albo delle società cooperative provocherebbe la contestuale eliminazione dal registro delle imprese e quindi la cessazione della cooperativa senza, oltretutto, le garanzie che l'ordinamento prevede per i creditori sociali con l'attivazione della procedura liquidatoria dell'ente che a volte è irrinunciabile (se la società è proprietaria di beni immobili); in secondo luogo, perché risulterebbe evidente l'inasprimento della sanzione rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni del le-

gislatore, se si pensasse di applicare alla lettera l'attuale dettato normativo, poiché la cooperativa, anziché perdere i benefici fiscali, verrebbe completamente espunta dall'ordinamento. Per tali motivi, fa osservare che viene in pratica ripristinata la sanzione prevista prima del decreto legislativo n. 220 del 2002, la quale – sempre secondo la relazione illustrativa – risulta « più calibrata alla tipologia di infrazione commessa » e, oltretutto, è in grado di produrre effetti immediati sia in termini di deterrenza al fenomeno, sia di recupero del beneficio fiscale non dovuto alle cooperative che si sottraggono alle verifiche di mutualità. Rileva che la sanzione, con importo minimo pari a 50.000 euro ed importo massimo pari a 500.000 euro, si applica per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

Fermo restando quanto sinora riportato con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, fa infine presente che esso potrebbe costituire anche l'occasione per intervenire, con apposite proposte emendative, su taluni aspetti della recente legge n. 92 del 2012, che contiene la riforma del mercato del lavoro, in linea con quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri – con un proprio comunicato – alla vigilia dell'approvazione della riforma in vista del Vertice europeo del 28 e 29 giugno scorsi; in quella sede, infatti, ricorda che la presidenza del Consiglio – avendo chiesto al Parlamento di accelerare l'approvazione del provvedimento – si è impegnata a risolvere tempestivamente, con appropriate iniziative legislative, altri problemi posti dai gruppi parlamentari, lavorando sulla base delle « costruttive proposte provenienti dai gruppi di maggioranza ». A tal fine, si riserva di valutare l'opportunità di

inserire nella proposta di parere, che sarà presentata nella seduta di domani, specifiche indicazioni che colgano il senso di questo impegno.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), riservandosi di svolgere ulteriori e più approfondite considerazioni di merito nella prossima seduta, chiede al relatore se sia in grado di fornire chiarimenti preliminari circa l'articolo 24, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, interrogandosi sui motivi per i quali si subordina la concessione di un contributo alle imprese all'assunzione di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, escludendosi coloro che risultano laureati in altre discipline, che giudica di pari dignità e tra le quali cita, a titolo di esempio, quelle di natura umanistica. Ritiene che tale disposizione rispecchi una visione « vetusta » dello sviluppo economico, peraltro non rispondente al carattere variegato e complesso dell'attuale società della conoscenza. Auspica, pertanto, che il relatore possa riflettere sin d'ora su tale questione, in vista della formulazione della sua proposta di parere.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, garantisce che sarà sua cura approfondire la questione testé sollevata, dichiarandosi disponibile a tenere conto, nella propria proposta di parere, di qualsiasi spunto di riflessione che emergerà dal dibattito, laddove questo sia teso ad un miglioramento del testo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.